



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2129 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea** ..... 1
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2130 della Commissione, del 5 dicembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 4

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/2131 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto** ..... 6
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/2132 della Commissione, del 5 dicembre 2016, sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio** ..... 9
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/2133 della Commissione, del 5 dicembre 2016, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico** ..... 12

## Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 189 del 17.7.2015) ..... 14**

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2129 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2016

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 5 *bis*, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5 *ter*, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce la soglia di dimensione economica, per Stato membro. Data la crescente importanza delle grandi aziende agricole nella struttura agricola di Bulgaria e Austria, è opportuno aumentare le soglie di dimensione economica stabilite per questi Stati nell'allegato citato.
- (2) L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il numero di aziende contabili per Stato membro e per circoscrizione della rete d'informazione contabile agricola (RICA). A causa di cambiamenti strutturali nell'agricoltura bulgara è opportuno adeguare di conseguenza il numero, stabilito nell'allegato citato, di aziende contabili per circoscrizione per questo Stato membro. A seguito della riduzione del numero di aziende danesi e austriache, dovuta a una ristrutturazione del settore agricolo, è opportuno ridurre di conseguenza il numero di aziende contabili stabilito nell'allegato citato per questi Stati membri.
- (3) In considerazione delle modifiche previste dal presente regolamento dovrebbe essere chiesto alla Bulgaria, alla Danimarca e all'Austria di rivedere il rispettivo piano di selezione per l'esercizio contabile 2017.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/220, allegato IV, parte B, stabilisce la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e la scheda aziendale della RICA. Dato che non è richiesto il calcolo della produzione standard per «altri conigli», è necessario adeguare la corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e la RICA, eliminando quanto menzionato.
- (5) Gli allegati VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 definiscono, rispettivamente, il metodo per il calcolo utilizzato per determinare le produzioni standard, il metodo con cui viene stimata l'importanza delle attività lucrative e il modello della scheda aziendale. A fini di chiarezza gli allegati dovrebbero prevedere informazioni aggiuntive e chiarimenti riguardo a determinate istruzioni e definizioni.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 15.12.2009, pag. 27.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GUL 46 del 19.2.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GUL 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«L'Austria, la Bulgaria e la Danimarca rivedono il rispettivo piano di selezione che hanno comunicato per l'esercizio contabile 2017. Esse comunicano alla Commissione il rispettivo piano di selezione riveduto per detto esercizio contabile entro il 31 marzo 2017.»

- (2) Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Bulgaria	4 000»
-----------	--------

b) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«Austria	15 000»
----------	---------

2) l'allegato II è così modificato:

a) la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

	«BULGARIA	
831	Северозападен (Severozapaden)	393
832	Северен централен (Severen tsentralen)	377
833	Североизточен (Severoiztochen)	347
834	Югозападен (Yugozapaden)	222
835	Южен централен (Yuzhen tsentralen)	482
836	Югоизточен (Yugoiztochen)	381
	Totale Bulgaria	2 202»

b) la voce relativa alla Danimarca è sostituita dalla seguente:

«370	DANIMARCA	1 850»
------	-----------	--------

c) la voce relativa all'Austria è sostituita dalla seguente:

«660	AUSTRIA	1 800»
------	---------	--------

3) nell'allegato IV, parte B, nella tabella, la voce relativa al codice 3.06 è sostituita dalla seguente:

«3.06.	C_6	Coniglie fattrici	610. Coniglie fattrici»
--------	-----	-------------------	-------------------------

4) nell'allegato VI, sezione 2, lettera b), primo trattino, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Zone svantaggiate e zone soggette a vincoli naturali e altri vincoli specifici non sono considerate unità geografiche.»;

5) nell'allegato VII, parte A, la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dal testo seguente:

«La produzione di vino e di olio d'oliva sono considerate attività agricole se la proporzione di vino o di olio d'oliva acquistata all'esterno è irrilevante.»;

6) nell'allegato VIII, tabella D, la descrizione della categoria relativa al codice 7020 è sostituita dalla seguente:

«Tutte le altre attività immateriali che non possono essere agevolmente acquistate o vendute (ad esempio, software, licenze ecc.). Queste informazioni sono obbligatorie e gli importi indicati devono essere oggetto di ammortamento nella colonna DY.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2130 DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	CL	115,2
	MA	94,0
	TN	200,0
	TR	114,6
	ZZ	131,0
0707 00 05	EG	191,7
	MA	59,0
	TR	159,4
0709 93 10	ZZ	136,7
	MA	99,7
	TR	157,5
0805 10 20	ZZ	128,6
	TR	57,5
	UY	62,9
0805 20 10	ZA	59,7
	ZZ	60,0
	MA	67,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	TR	71,7
	ZZ	69,6
	JM	114,6
	PE	95,4
	TR	80,9
0805 50 10	ZZ	97,0
	TR	81,8
0808 10 80	ZZ	81,8
	US	100,7
	ZA	172,3
0808 30 90	ZZ	136,5
	CN	106,3
	TR	126,8
	ZZ	116,6

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2016/2131 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2016

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra <sup>(1)</sup>, («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) La comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione e della Commissione europea, del 18 novembre 2015, sul riesame della politica europea di vicinato è stata accolta favorevolmente dalle conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2015, in cui, tra l'altro, il Consiglio ha confermato l'intenzione di avviare una nuova fase di dialogo con i partner nel 2016 che potrebbe condurre alla definizione di nuove priorità di partenariato, se del caso, incentrate su priorità e interessi concordati.
- (3) Per realizzare l'obiettivo condiviso dall'Unione e dal Libano di uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità occorre collaborare, in particolare attraverso la cotitolarità e la differenziazione, e tenere conto del ruolo chiave del Libano nella regione.
- (4) Pur affrontando le sfide più urgenti, l'Unione e il Libano continueranno a perseguire gli obiettivi fondamentali del loro partenariato a lungo termine e a lavorare per la stabilità del paese e della regione, nonché per una crescita economica sostenuta tramite istituzioni statali forti e il rilancio dell'economia libanese,
- (5) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo dovrebbe pertanto essere basata sull'accluso progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in merito all'adozione di priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione UE-Libano accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU L 143 del 30.5.2006, pag. 2).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

\_\_\_\_\_

PROGETTO DI

**DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO**

**del**

**recante accordo in merito alle priorità del partenariato UE-Libano**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-LIBANO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, («accordo») è stato firmato il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1° aprile 2006.
- (2) A norma dell'articolo 76 dell'accordo, il consiglio di associazione ha la facoltà di adottare decisioni ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo nei casi ivi previsti nonché di formulare adeguate raccomandazioni.
- (3) L'articolo 86 dell'accordo stabilisce che le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi.
- (4) Il secondo piano d'azione UE-Libano, concordato nel 2013 con l'obiettivo di promuovere la cooperazione nei settori indicati nell'accordo, è giunto a termine nel 2015 e non è stato rinnovato.
- (5) Il riesame della politica europea di vicinato nel 2016 ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti.
- (6) L'UE e il Libano hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2016-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità del paese, tentando nel contempo di affrontare l'impatto del protrarsi del conflitto in Siria.
- (7) Le parti dell'accordo hanno approvato il testo delle priorità del partenariato UE-Libano, comprendente il patto, che favorirà l'attuazione dell'accordo ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti congiuntamente, che saranno considerati prioritari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Libano, compreso il patto, che figurano nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a

*Per il consiglio di associazione UE-Libano*  
*Il presidente*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2132 DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2016****sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce i limiti delle emissioni di gas a effetto serra (le assegnazioni annuali di emissioni) per ciascuno Stato membro per ciascun anno del periodo dal 2013 al 2020 e un meccanismo per la valutazione annuale del rispetto di tali limiti. Le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente sono contenute nella decisione 2013/162/UE della Commissione <sup>(3)</sup>. Tali assegnazioni sono state adeguate dalla decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 prevede una procedura di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri ai fini di verificarne la conformità con la decisione n. 406/2009/CE. La revisione degli inventari dei gas a effetto serra per l'anno 2013 è stata ritardata di un anno, data l'impossibilità tecnica per gli Stati membri di comunicare i loro dati sulle emissioni del 2013 in tempo utile a causa del malfunzionamento del software, fornito dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), utilizzato per la compilazione e la comunicazione degli inventari. La revisione è stata quindi effettuata sulla base dei dati sulle emissioni del 2013 trasmessi alla Commissione nell'aprile 2016, secondo le procedure di cui al capo III e all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) La quantità totale delle emissioni di gas a effetto serra per il 2013 per ciascuno Stato membro, disciplinata dalla decisione n. 406/2009/CE, dovrebbe prendere in considerazione le rettifiche tecniche e le stime rivedute calcolate nel corso della revisione, quali contenute nelle ultime relazioni di revisione ai sensi dell'articolo 35 del regolamento di esecuzione 749/2014/UE.
- (4) La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione al fine di essere in linea con le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 che fissa la data di pubblicazione quale inizio del periodo di quattro mesi in cui gli Stati membri sono autorizzati a ricorrere alle flessibilità previste dalla decisione n. 406/2009/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE, calcolata in base ai dati di inventario corretti al momento del completamento della revisione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 525/2013/UE, è riportata nell'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 18.6.2013, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUL 140 del 5.6.2009, pag. 136).

<sup>(3)</sup> Decisione 2013/162/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che determina le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 28.3.2013, pag. 106).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2013/634/UE della Commissione, del 31 ottobre 2013, sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 292 dell'1.11.2013, pag. 19).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 23).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Stato membro	Emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013, disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE (tonnellate di CO <sub>2</sub> equivalente)
Belgio	74 264 633
Bulgaria	22 238 074
Repubblica ceca	61 457 570
Danimarca	33 705 936
Germania	460 204 908
Estonia	5 752 963
Irlanda	42 206 805
Grecia	44 184 593
Spagna	200 277 677
Francia	366 116 651
Croazia	15 125 525
Italia	273 349 154
Cipro	3 938 120
Lettonia	8 776 857
Lituania	12 449 462
Lussemburgo	9 365 298
Ungheria	38 436 981
Malta	1 250 779
Paesi Bassi	108 253 385
Austria	50 097 324
Polonia	186 095 049
Portogallo	38 610 318
Romania	72 718 616
Slovenia	10 925 247
Slovacchia	21 080 248
Finlandia	31 588 117
Svezia	35 278 781
Regno Unito	339 450 356

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2133 DELLA COMMISSIONE****del 5 dicembre 2016****che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****Apertura**

- (1) Il 17 dicembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico («i paesi interessati») in base all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup> («il regolamento di base») mediante un avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 20 novembre 2015 dalla Erachem Comilog SPRL («il denunciante»), unico produttore di alcuni ossidi di manganese nell'Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione di tali prodotti. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) La Commissione ha invitato a partecipare il denunciante, gli utilizzatori e gli importatori, i produttori noti dei paesi interessati nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Il denunciante, i produttori esportatori dei paesi interessati, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

**B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO**

- (5) In data 6 settembre 2016 il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. Conformemente all'articolo 9 del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse dell'Unione.
- (6) Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene quindi che il presente procedimento debba essere chiuso.
- (7) Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Nessuna di esse ha contestato la chiusura del procedimento.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).

<sup>(3)</sup> GU C 421 del 17.12.2015, pag. 13.

- (8) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni ossidi di manganese originari di Brasile, Georgia, India e Messico debba essere chiuso senza l'istituzione di misure.
- (9) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di ossidi di manganese (formula chimica: MnO) con una purezza in peso netto pari al 50 % e più ma inferiore al 77 % di manganese, originari di Brasile, Georgia, India e Messico e attualmente classificati ai codici NC ex 2820 90 90 ed ex 2602 00 00 è chiuso.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189 del 17 luglio 2015)*

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 36:

*anziché:* «Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE e autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto»

*leggasi:* «Decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che modifica la decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto».

---







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**